

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

recante modificazione del regolamento (CE) n. 1893/98, che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

- (1) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽³⁾ constata che qualunque riferimento all'Ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 EUR per 1 ECU; che di conseguenza gli importi espressi in euro devono essere convertiti in moneta nazionale al tasso fissato dal Consiglio;
- (2) considerando che la fissazione di un fatto generatore per gli importi in questione ha creato una legittima aspettativa per gli operatori e gli Stati membri interessati; che l'applicazione di un tasso fisso per la conversione degli importi indicati nelle decisioni della Commissione condurrebbe ad una riduzione rispetto agli importi prospettati nel settembre 1998;
- (3) considerando che la soluzione di questo problema consiste in un aumento, a partire dal 1° gennaio 1999, dell'importo attribuito agli Stati membri, aumento che corrisponde alla diminuzione in moneta nazionale derivante dall'introduzione dell'euro;
- (4) considerando che è dunque necessario modificare il regolamento (CE) n. 1893/98 della Commissione⁽⁴⁾ in tal senso;
- (5) considerando gli articoli 2 a 4 del regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei

programmi di promozione per determinati prodotti agricoli⁽⁵⁾, contengono disposizioni relative al termine per la data di conclusione dei contratti e ai termini per i pagamenti; che di conseguenza occorre sopprimere il secondo paragrafo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1893/98;

- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1893/98 è modificato come segue.

- 1) Il testo del paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

•L'importo destinato al finanziamento delle campagne promozionali è così ripartito:

- 2 231 592,00 EUR in Germania;
- 710 038,00 EUR in Austria;
- 1 618 736,00 EUR in Spagna;
- 1 835 154,00 EUR in Francia;
- 710 234 EUR nei Paesi Bassi.

- 2) I paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essò è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 245 del 4.9.1998, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.